



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 178 del 10/12/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2012, n. 2388

Cont. 622/08/GR - Consiglio di Stato - Appello ordinanza cautelare n. 215/08 TAR Bari - Regione Puglia c/ IMAGO X RAY s.r.l. - Competenze professionali Avv. Giuseppe Gallo, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- la società IMAGO RAY s.r.l. ha presentato ricorso, dinanzi al TAR Bari, per l'annullamento - previa concessione di misura cautelare -: a) del provvedimento prot. n. 24/374/2 del 28/1/08 con il quale l'Ass.to alle Politiche della Salute ha rigettato la richiesta di verifica di compatibilità proposta dal Comune di Cerignola con nota 20/11/07 sull'uso di una macchina per diagnostica (TAC); b) del provvedimento prot. n. 24/08 con il quale il medesimo Comune ha autorizzato la società ricorrente esclusivamente all'utilizzo dell'apparecchiatura per risonanza magnetica nucleare ARTO RMN e di una sala per visite mediche per la prestazione di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in aggiunta all'attività per diagnostica di immagini, nella parte in cui non ha concesso autorizzazione all'utilizzo dell'apparecchiatura TAC mod. CTMAX marca GE; c) della richiesta 20/11/07 avanzata dal Comune di Cerignola all'Ass.to alle Politiche della Salute di verifica della compatibilità per l'installazione della TAC; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
- il TAR Bari, con ordinanza n. 215/08, ha accolto - in parte - la domanda incidentale di sospensione del provvedimento regionale.
- Con deliberazione n° 1405 del 29/7/2008 la G.R. ha ratificato il mandato difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 30/6/2008, all'avv. Giuseppe Gallo, al fine di proporre appello, dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la citata ordinanza.

(Valore di ciascuna controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)

- Con determinazione dirigenziale n. 695 del 29/9/2008 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4791/08, ha accolto l'appello promosso dalla R.P. e, per l'effetto, in riforma della ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado.
- L'avv. Giuseppe Gallo, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. del 2/10/2008, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota spese per un importo di euro 4.659,81.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in complessivi euro 2.025,39.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può

limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.025,39 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Giuseppe Gallo, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.025,39 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 2.025,39, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Giuseppe Gallo;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.025,39 mediante la variazione di

bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell’Avvocatura Regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;

6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola
